

Committente



Parco fluviale  
**Gesso e Stura**



Insieme ai comuni di



Elaborato



Regione Piemonte - PSR 2014/2020 - Operazione 7.1.2  
"Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici"

**Piano naturalistico  
delle Riserve del Parco fluviale Gesso e Stura  
(Art. 27 L.R. 19/2019)**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Codice Commessa		Codice Elaborato/Nome File		Numero Elaborato
1596-2018-MP		1596-2018-MP_02_NtA_00		02
REV.	Redatto	Verificato (RGC)	Approvato (DT)	Data
00	<i>L. Canalis</i>	<i>M. Pianezzola</i>	<i>G. Quaglio</i>	12/2018

**SEAcop STP**

Servizi per gli ecosistemi  
e le attività Agro-forestali e ambientali

SEDI E UFFICI:  
C.so Palestro, 9 - 10122 Torino  
Tel: 011/3290001 - fax: 011/366844  
Via G. di Clans, 10 - 12016 Peveragno (CN)  
Tel/Fax: 0171/383133

C.F. / P. IVA / C.C.I.A.A.  
n. 04299460016  
Albo Soc. coop n. A121447

web: [www.seacoop.com](http://www.seacoop.com)  
mail: [info@seacoop.com](mailto:info@seacoop.com)



## INDICE

<b>PARTE 1 RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLO STURA .....</b>	<b>1</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	1
SEZIONE II – INDIRIZZI .....	5
Ambienti delle acque correnti.....	6
Ambienti aperti .....	6
Ambienti agricoli .....	6
Indirizzi per la gestione .....	6
SEZIONE III - DIRETTIVE .....	8
SEZIONE IV - PRESCRIZIONI .....	10
Disposizioni generali .....	10
Ambienti delle acque correnti.....	11
Ambienti forestali .....	13
Ambienti aperti .....	14
Ambienti agricoli .....	14
Ambienti urbanizzati e artificializzati .....	15
Norme Finali .....	15
<b>PARTE 2 RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLA CROCETTA .....</b>	<b>17</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	17
SEZIONE II – INDIRIZZI .....	21
Ambienti delle acque ferme.....	21
Ambienti aperti .....	22
Ambienti agricoli .....	22
Indirizzi per la gestione .....	23
SEZIONE III – DIRETTIVE .....	25
SEZIONE IV – PRESCRIZIONI .....	27
Disposizioni generali .....	27
Ambienti delle acque ferme.....	28
Ambienti forestali .....	29
Ambienti aperti .....	29
Ambienti agricoli .....	29
Norme Finali .....	30
<b>PARTE 3 RISERVA NATURALE ORIENTATA TETTO BRUCIATO.....</b>	<b>31</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	31
SEZIONE II – INDIRIZZI .....	35
Ambienti delle acque correnti.....	35
Indirizzi per la gestione .....	36
SEZIONE III – DIRETTIVE .....	38
SEZIONE IV - PRESCRIZIONI .....	40
Disposizioni generali .....	40
Ambienti delle acque correnti.....	41
Ambienti forestali .....	43
Ambienti aperti .....	43
Norme Finali .....	44

<b>PARTE 4 RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLA CONFLUENZA GESSO-STURA.....</b>	<b>45</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	45
SEZIONE II – INDIRIZZI.....	49
Ambienti delle acque correnti .....	50
Ambienti agricoli.....	50
Indirizzi per la gestione .....	51
SEZIONE III – DIRETTIVE .....	53
SEZIONE IV - PRESCRIZIONI.....	55
Disposizioni generali .....	55
Ambienti delle acque correnti .....	56
Ambienti forestali .....	58
Ambienti agricoli.....	59
Norme Finali .....	60
<b>PARTE 5 RISERVA NATURALE ORIENTATA S. ANSELMO.....</b>	<b>61</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	61
SEZIONE II – INDIRIZZI.....	65
Ambienti delle acque correnti .....	66
Ambienti aperti.....	66
Ambienti agricoli.....	66
Indirizzi per la gestione .....	67
SEZIONE III – DIRETTIVE .....	69
SEZIONE IV - PRESCRIZIONI.....	71
Disposizioni generali .....	71
Ambienti delle acque correnti .....	72
Ambienti forestali .....	74
Ambienti aperti.....	75
Ambienti agricoli.....	75
Norme Finali .....	76
<b>PARTE 6 RISERVA NATURALE ORIENTATA DELL’OASI NATURALISTICA “LA MADONNINA” .....</b>	<b>77</b>
SEZIONE I – NORME GENERALI .....	77
SEZIONE II – INDIRIZZI.....	81
Ambienti delle acque ferme .....	81
Ambienti delle acque correnti .....	82
Ambienti aperti.....	82
Indirizzi per la gestione .....	83
SEZIONE III – DIRETTIVE .....	84
SEZIONE IV – PRESCRIZIONI .....	86
Norme finali .....	86

## PARTE 1

### Riserva naturale orientata dello Stura

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico, formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19, costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata dello Stura come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata dello Stura, riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque correnti</b>		
C2.22	Tratto inferiore dei torrenti (regione ipo-ritrale)	x
C3.71	Greto pietroso o roccioso di fiumi periodicamente in secca	x
F9.11	Cespuglieti di <i>Salix sp.</i> fluviali montani	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.11	Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i>	x
G1.73	Boschi di <i>Quercus pubescens</i> e comunità affini del Bacino mediterraneo orientale	x
G1.A1	Boschi di <i>Quercus sp.</i> , <i>Fraxinus sp.</i> e <i>Carpinus betulus</i> su suoli eutrofici e mesotrofici (in associazione come habitat secondario a G1.11 - Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i> )	x
G1.A4	Boschi di forra e di versante	x
G1.C3	Piantagioni di <i>Robinia sp.</i>	
<b>Ambienti aperti</b>		
E2.13	Pascoli abbandonati	x
<b>Ambienti agricoli</b>		
E2.2	Prati da sfalcio a bassa e media altitudine	x
I1.1	Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)	

11.52	Comunità di erbe infestanti annuali, dei campi incolti non-irrigati	
-------	---	--

Elementi del reticolo ecologico minore		
G5.1	Siepi e filari	x
Ambienti urbanizzati e artificializzati, compresi giardini		
J2.4	Fabbricati e magazzini ad indirizzo agricolo	
J5.41	Canali d'acqua dolce con fondo completamente artificiale	

## ART. 2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata dello Stura;
  - b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata dello Stura nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
  - c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - d) il rafforzamento della resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi anche con finalità di adattamento al cambiamento climatico, secondo quanto previsto all'articolo 1 (Finalità del Piano di tutela delle acque), comma 2 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle acque come nel testo proposto all'approvazione al Consiglio regionale da parte della Giunta Regionale con la D.G.R. 14 Dicembre 2018, n. 64-8118 (di seguito: Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018);
  - e) lamitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Uso di agrofarmaci e fertilizzanti di sintesi	Inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque
	Fenomeni di eutrofizzazione
Prelievi, regimazione e artificializzazione dei corsi d'acqua	Cambiamenti delle condizioni idrologiche e idrauliche indotti dall'uomo
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di fauna e flora (es. <i>Solidago gigantea</i> )

### ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
  - Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000
  - Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in "Indirizzi", "Direttive" e "Prescrizioni".

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono

sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell'ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell'Ente gestore si esplica attraverso azioni di "Incentivazione", di "Promozione" e di "Orientamento". L'incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l'uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all'articolo 15 (Pagamento di servizi ecosistemici). La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall'Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elaborazione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione e adozione di codici di autoregolamentazione. L'orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l'individuazione delle "Prescrizioni" si è fatto riferimento alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve e adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.
2. Alle stesse "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" si è fatto riferimento per l'individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia delle componenti ambientali, che dovranno essere assunte in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Fatte salve le necessità determinate dal contenimento delle specie vegetali esotiche invasive, da realizzarsi secondo le modalità di cui all'articolo 13, al fine di favorire la permanenza di fonti alimentari e siti di rifugio per la fauna minore, il Piano naturalistico orienta i conduttori agricoli, attraverso adeguati strumenti di informazione e sensibilizzazione:
  - a) a garantire il mantenimento della vegetazione erbacea lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo invernale;
  - b) ad eseguire sfalci, trinciature e lavorazioni per il contenimento della vegetazione spontanea nei seminativi a riposo nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre.
2. Il Piano intende inoltre promuovere una gestione delle risorse ittiche intesa in senso naturalistico, adattando il prelievo alla naturale produttività dell'ambiente acquatico. Pertanto, al fine di tutelare l'ittiofauna autoctona, con particolare riferimento alla trota marmorata, al temolo e alle specie per le quali si registrano contrazioni delle popolazioni rispetto al relativo potenziale, il Piano intende:
  - a) porre attenzione ai deflussi minimi vitali mediante attività di controllo dei prelievi idrici e delle relative modulazioni al fine di garantire le condizioni idonee per la sopravvivenza di specie esigenti sotto il profilo idroqualitativo;
  - b) promuovere una riduzione dei ripopolamenti ai fini aleutici, con particolare riferimento ai ripopolamenti di fauna alloctona e in primis di *Salmo trutta* (trota fario);
  - c) promuovere azioni coordinate con gli Enti pubblici competenti e i gestori delle riserve di pesca sportiva al fine di affrontare sinergicamente gli aspetti di connessione ecologica.



### **Ambienti delle acque correnti**

#### **ART. 9. (OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI QUALITÀ FUNZIONALE)**

1. In coerenza con l'art. 35 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, il Piano naturalistico promuove studi ed analisi al fine di contribuire alla definizione della naturalità e dei pregi naturalistici del fiume Stura di Demonte e alla individuazione delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali.
2. Al fine di garantire la riduzione dei nutrienti e degli inquinanti immessi nelle acque superficiali tramite la pratica delle attività agricole, gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi da insediamenti produttivi, il Piano naturalistico promuove ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato ecologico previsti per i corpi idrici superficiali all'articolo 13 (Obiettivi di qualità ambientale), comma 2, lettera a) del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018.

### **Ambienti aperti**

#### **ART. 10. (MANTENIMENTO E RECUPERO)**

1. Il Piano naturalistico promuove il mantenimento e il recupero di radure, prati stabili e prato-pascoli, quali ambienti di interesse conservazionistico, anche attraverso le attività agrosilvo-pastorali.

### **Ambienti agricoli**

#### **ART. 11. (RETICOLO ECOLOGICO MINORE)**

1. Al fine di incrementare la connettività ecologica e favorire la biodiversità, il Piano naturalistico incentiva l'inserimento di elementi naturali e seminaturali del reticolo ecologico minore, quali filari e siepi campestri di essenze autoctone e fasce arboreo-arbustive ripariali.

#### **ART. 12. (CONSERVAZIONE MATERIALE GENETICO)**

1. Il Piano naturalistico promuove la produzione di materiale genetico di specie vegetali (sementi, piantine, talee ecc.) di provenienza locale da utilizzarsi sia per finalità produttive agricole sia per interventi di ripristino ambientale.

### **Indirizzi per la gestione**

#### **ART. 13. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)**

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22

ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.

2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### ART. 14. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*), gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### ART. 15. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata dello Stura e la fornitura di servizi ecosistemici, incentivando a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di azioni:
  - a) il ripristino o la ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive;
  - b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi;
  - c) la conversione di seminativi verso prati stabili;
  - d) l'utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre di taglio durante le attività di sfalcio e trebbiatura;
  - e) l'adozione di misure per la riduzione dell'apporto di agrofarmaci e di fertilizzanti di sintesi.
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, la procedura del "Pagamento di servizi ecosistemici" potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.

## SEZIONE III - DIRETTIVE

### ART. 16. (DIRETTIVE PER I PIANI REGOLATORI COMUNALI)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 17. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le disposizioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie e perifluviali, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del Fiume Stura di Demonte, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.

In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.

È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.

3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un

- raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;
- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.
  5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
  6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

ART. 18. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.

## SEZIONE IV - PRESCRIZIONI

### Disposizioni generali

#### ART. 19. (NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata dello Stura si applicano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i

#### ART. 20. (DRENAGGI E MODIFICHE DEL LIVELLO IDRICO)

1. È vietato effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati gli habitat di interesse conservazionistico di cui all'Art. 1 delle presenti NTA.

#### ART. 21. (ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)

1. Il Piano naturalistico recepisce l'individuazione delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano e le disposizioni su di esse insistenti, ai sensi dell'articolo 19 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 22. (SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 1° marzo al 31 luglio, deve essere sospeso qualsiasi intervento selvicolturale o intervento che comunque comporti il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva, incluso il concentramento e l'esbosco. L'Ente gestore, nel caso di constatata presenza siti di nidificazione di ardeidi o rapaci notturni, può anticipare il periodo di divieto al 1° febbraio.

#### ART. 23. (APPOSTAMENTI FOTOGRAFIA NATURALISTICA)

1. È vietato effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione o riproduzione di specie di interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore.

#### ART. 24. (INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO)

1. Le aree parcheggio e le aree attrezzate devono essere individuate all'esterno della Riserva.
2. È vietato realizzare campeggi all'interno della Riserva.
3. Il passaggio di reti tecnologiche aeree deve essere per quanto possibile evitato; ove non sia possibile l'interramento, per ragioni legate alla presenza di habitat di interesse conservazionistico, le linee aeree devono essere dotate di sistemi di prevenzione del rischio di collisione ed elettrocuzione.

4. La realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione deve seguire le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
5. È vietato realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.
6. È vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 Kilowatt.
7. In caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra o impiego di inerti provenienti da fuori sito devono essere attivate tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche previste dalla "Linee guida" di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

#### ART. 25. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ED ESERCITATIVE)

1. In coerenza con le finalità del Piano e per ragioni che dovranno essere rese adeguatamente esplicite l'Ente gestore ha facoltà di regolamentare le modalità di accesso alla Riserva o a porzioni della stessa.
2. La Riserva naturale orientata dello Stura non potrà essere individuata come ambito in cui realizzare attività esercitative di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, fatte salve esplicite autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. È vietato svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso dell'Ente gestore. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre.
4. È vietato svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore o in contrasto con le norme del Piano naturalistico.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 26. (CAPTAZIONI)

1. È vietato realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche o sottendere tratti dei corsi d'acqua compresi nella Riserva a nuove captazioni. Non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### ART. 27. (OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA)

1. È vietato limitare la naturale divagazione del fiume con nuove opere di regimazione, di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatti salvi i casi di dimostrata urgenza e indifferibilità connessi a esigenze di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, la progettazione di nuove opere e di interventi dovrà assicurare la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche natu-

rali e ambientali della regione fluviale e prevedere l'adozione di tipologie di opere il più possibile compatibili con le caratteristiche naturali dell'alveo e delle sponde (interventi di ingegneria naturalistica) e la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, ecc.).

2. È vietato effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua.
3. È vietato cementificare e artificializzare sponde e fondo dell'alveo di risorgive, canali e fossati, anche ad uso irriguo.
4. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi è vietata la costruzione di opere e l'esecuzione di attività che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde, ai sensi dell'articolo 32 (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 28. (CONTROLLO INTORPIDAMENTO ACQUE)

1. Sono vietate movimentazioni di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondo dell'alveo dei corsi d'acqua, delle risorgive e dei canali.

#### ART. 29. (VEGETAZIONE RIPARIA)

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018, è vietata l'eliminazione della vegetazione riparia per una fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda del fiume Stura di Demonte.
2. Ove, al momento dell'entrata in vigore del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione ripariale di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è fatto obbligo di mantenere l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. È vietato l'uso di erbicidi per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, risorgive, canali e fossati, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13 per il contenimento delle specie esotiche invasive.
4. È vietata l'eliminazione di filari, siepi arbustive e/o arboree e di vegetazione forestale limitrofi a risorgive, fossi e canali irrigui, salvo che per interventi ammessi dall'Ente gestore.

#### ART. 30. (VEGETAZIONE ACQUATICA)

1. Fatte salve le necessità determinate dalla realizzazione di interventi coerenti col presente Piano, è vietato il dragaggio e l'eliminazione della vegetazione acquatica nelle risorgive, fossi e canali.
2. È vietata l'alterazione del regime idrico naturale di risorgive e sorgenti causando periodi di prosciugamento.

#### ART. 31. (PASCOLO)

1. È fatto divieto di pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, risorgive e zone umide.

#### ART. 32. (UCCELLI DI GRETO)

1. È vietato accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dall'Ente gestore.

#### ART. 33. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE)

1. È vietato transitare sui greti con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e specifico assenso disposto dall'Ente gestore.

#### ART. 34. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna nei corsi d'acqua, nelle risorgive e nei canali o in stagni adiacenti.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie. Non sono ammessi in ogni caso ripopolamenti con ceppi ittici non autoctoni.

### **Ambienti forestali**

#### ART. 35. (INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Per limitazioni e modalità esecutive degli interventi selvicolturali si rinvia alle norme del Piano Forestale Aziendale.

#### ART. 36. (TRANSITO DI VEICOLI)

1. Non è consentito transitare con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale. Sono fatti salvi i diritti di passaggio acquisiti per i mezzi e i macchinari agricoli.
2. È vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante.

#### ART. 37. (PASCOLO IN BOSCO)

1. È vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate dal Piano Forestale Aziendale e circoscritte, ai fini di assicurare la salvaguardia delle aree in rinnovazione. Il pascolo in bosco può essere permesso dall'Ente gestore ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse conservazionistico associati al bosco o



per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni di specifici provvedimenti approvati dall'Ente gestore.

### **Ambienti aperti**

#### **ART. 38. (IMBOSCHIMENTO E RIMBOSCHIMENTO)**

1. Sono vietate le attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse conservazionistico sono ammessi secondo le modalità previste dall'Ente gestore.

### **Ambienti agricoli**

#### **ART. 39. (TECNICHE DI CONDUZIONE)**

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, ai sensi dell'articolo 16 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) del Piano di Tutela delle Acque- revisione dicembre 2018, all'interno della Riserva sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ferme restando le decorrenze ivi previste.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le utilizzazioni agronomiche degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari all'interno della Riserva è fatto obbligo di attenersi al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) del Piano di Tutela delle Acque – revisione della Regione Piemonte, aggiornato a dicembre 2018.
3. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, all'interno della Riserva è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.

#### **ART. 40. (CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE)**

1. Ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti. È fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale e di quelli eventualmente necessari per gli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. Per il controllo della vegetazione infestante dei pioppeti sono ammessi esclusivamente lo sfalcio o la trinciatura.

#### **ART. 41. (MIGLIORAMENTI FONDIARI)**

1. È vietato effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori

di 50 cm. Sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dall'Ente gestore.

#### ART. 42. (ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI)

1. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali degli ambiti colturali quali filari, siepi arboree e arbustive e alberi isolati di grandi dimensioni appartenenti a specie autoctone, fatti salvi motivi di pubblica sicurezza e in accordo con l'Ente gestore.

### **Ambienti urbanizzati e artificializzati**

#### ART. 43. (CHIROTTERI)

1. Negli edifici e nelle infrastrutture che ospitano colonie è fatto divieto di:
  - a) chiudere gli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia nei periodi di presenza dei pipistrelli;
  - b) allestire estese impalcature esterne schermanti nei periodi di presenza dei pipistrelli;
  - c) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
  - d) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre).
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento). Per tutti gli interventi deve essere presentato all'Ente gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri.
3. Nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari.

### **Norme Finali**

#### ART. 44. (SALVAGUARDIA)

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

#### ART. 45. (SANZIONI)

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della L.R. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## PARTE 2

### Riserva naturale orientata della Crocetta

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata della Crocetta come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata della Crocetta, riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque ferme</b>		
C1.33	Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici eutrofici	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.11	Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i>	x
G1.92	Boschi di <i>Populus tremula</i>	x
G1.A1	Boschi di <i>Quercus sp.</i> , <i>Fraxinus sp.</i> e <i>Carpinus betulus</i> su suoli eutrofici e mesotrofici	x
G1.A2	Boschi non ripariali di <i>Fraxinus sp.</i>	x
G1.C3	Piantagioni di <i>Robinia sp.</i>	
<b>Ambienti aperti</b>		
E2.13	Pascoli abbandonati	x
<b>Ambienti agricoli</b>		
E2.2	Prati da sfalcio a bassa e media altitudine	x
I1.1	Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)	
<b>Elementi del reticolo ecologico minore</b>		
G5.1	Siepi e filari	x

## ART. 2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata della Crocetta;
  - b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata della Crocetta nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
  - c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - d) la mitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Processi naturali abiotici lenti	Interrimento dell'ambiente di acque lentiche
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di fauna e flora (es. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ecc.)

## ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
  - Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000

- Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

#### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in “Indirizzi”, “Direttive” e “Prescrizioni”.

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell’ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell’Ente gestore si esprime attraverso azioni di “Incentivazione”, di “Promozione” e di “Orientamento”.

L’incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l’uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all’articolo 18 (Pagamento di servizi ecosistemici).

La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall’Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elaborazione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione e adozione di codici di autoregolamentazione delle attività.

L’orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l’individuazione delle “Prescrizioni” si è fatto riferimento alle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve ed adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.

2. Alle stesse “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” si è fatto riferimento per l’individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia delle componenti ambientali, che dovranno essere assunti in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Fatte salve le necessità determinate dal contenimento delle specie vegetali esotiche invasive, da realizzarsi secondo le modalità di cui all'articolo 16, al fine di favorire la permanenza di fonti alimentari e siti di rifugio per la fauna minore, il Piano naturalistico orienta i conduttori agricoli, attraverso adeguati strumenti di informazione e sensibilizzazione:
  - a) a garantire il mantenimento della vegetazione erbacea lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo invernale;
  - b) ad eseguire sfalci, trinciature e lavorazioni per il contenimento della vegetazione spontanea nei seminativi a riposo nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre.

### **Ambienti delle acque ferme**

#### ART. 9. (PRATICHE AGRICOLE)

1. Il Piano naturalistico incentiva la creazione di fasce tampone costituite da formazioni erbaee permanenti, arbustive ed arboree, per un'ampiezza pari almeno a 30 metri dalla sponda degli specchi d'acqua.
2. Il Piano naturalistico incentiva la sostituzione delle colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, di agrofarmaci e di fertilizzanti nonché la conversione al metodo di coltivazione biologico.



#### ART. 10. (VEGETAZIONE)

1. Il Piano naturalistico promuove interventi volti al mantenimento o al ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa caratterizzante le zone umide.
2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, dovranno essere in particolare finalizzati al mantenimento e al ringiovanimento di specchi d'acqua liberi nonché alla diversificazione strutturale delle formazioni vegetali.
3. Qualora si rendessero necessari tagli della vegetazione dovranno essere privilegiati tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso generalizzato.

#### ART. 11. (ITTIOFAUNA E IDROFAUNA)

1. Il Piano naturalistico promuove interventi volti a favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone nonché gli interventi volti a ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

#### ART. 12. (MANUTENZIONE E GESTIONE)

1. Il Piano naturalistico promuove gli interventi volti:
  - a) al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide;
  - b) alla creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione;
  - c) al mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.

### **Ambienti aperti**

#### ART. 13. (MANTENIMENTO E RECUPERO)

1. Il Piano naturalistico promuove il mantenimento e il recupero di radure, prati stabili e prato-pascoli, quali ambienti di interesse conservazionistico, anche attraverso le attività agrosilvo-pastorali.

### **Ambienti agricoli**

#### ART. 14. (RETICOLO ECOLOGICO MINORE)

1. Al fine di incrementare la connettività ecologica e favorire la biodiversità, il Piano naturalistico incentiva l'inserimento di elementi naturali e seminaturali del reticolo ecologico minore, quali filari e siepi campestri di essenze autoctone e fasce arboreo-arbustive ripariali.

#### ART. 15. (CONSERVAZIONE MATERIALE GENETICO)

1. Il Piano naturalistico promuove la produzione di materiale genetico di specie vegetali (semi, piantine, talee ecc.) di provenienza locale da utilizzarsi sia per finalità produttive agricole sia per interventi di ripristino ambientale.

#### Indirizzi per la gestione

#### ART. 16. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### ART. 17. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus caroliniensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*), gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### ART. 18. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata della Crocetta e la fornitura di servizi ecosistemici, incentivando a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di azioni:
  - a) il ripristino o la ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive;
  - b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi;
  - c) la conversione di seminativi verso prati stabili;

- d) l'utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre di taglio durante le attività di sfalcio e trebbiatura;
  - e) l'adozione di misure per la riduzione dell'apporto di agrofarmaci e di fertilizzanti di sintesi.
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, la procedura del "Pagamento di servizi ecosistemici" potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.

## SEZIONE III – DIRETTIVE

### ART. 19. (DIRETTIVE PER IL PIANO REGOLATORE COMUNALE)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 20. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le disposizioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie e perifluviali, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del Torrente Gesso, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.  
In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.  
È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.
3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) Il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito, In caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un

- raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;
- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.
5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
  6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

ART. 21. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.

## SEZIONE IV – PRESCRIZIONI

### Disposizioni generali

#### ART. 22. (NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata della Crocetta si applicano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i

#### ART. 23. (DRENAGGI E MODIFICHE DEL LIVELLO IDRICO)

1. È vietato effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati gli habitat di interesse conservazionistico di cui all'Art. 1 delle presenti NTA.

#### ART. 24. (ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)

1. Il Piano naturalistico recepisce l'individuazione delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano e le disposizioni su di esse insistenti, ai sensi dell'articolo 19 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 25. (SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 1° marzo al 31 luglio, deve essere sospeso qualsiasi intervento selvicolturale o intervento che comunque comporti il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva, incluso il concentramento e l'esbosco. L'Ente gestore, nel caso di constatata presenza siti di nidificazione di ardeidi o rapaci notturni, può anticipare il periodo di divieto al 1° febbraio.

#### ART. 26. (APPOSTAMENTI FOTOGRAFIA NATURALISTICA)

1. È vietato effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione o riproduzione di specie di interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore.

#### ART. 27. (INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO)

1. Le aree parcheggio e le aree attrezzate devono essere individuate all'esterno della Riserva.
2. È vietato realizzare campeggi all'interno della Riserva.
3. Il passaggio di reti tecnologiche aeree deve essere per quanto possibile evitato; ove non sia possibile l'interramento, per ragioni legate alla presenza di habitat di interesse conserva-

zionistico, le linee aeree devono essere dotate di sistemi di prevenzione del rischio di collisione ed elettrocuzione.

4. La realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione deve seguire le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
5. È vietato realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.
6. È vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 Kilowatt.
7. In caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra o impiego di inerti provenienti da fuori sito devono essere attivate tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche previste dalla "Linee guida" di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

#### ART. 28. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ED ESERCITATIVE)

1. In coerenza con le finalità del Piano e per ragioni che dovranno essere rese adeguatamente esplicite l'Ente gestore ha facoltà di regolamentare le modalità di accesso alla Riserva o a porzioni della stessa.
2. La Riserva naturale orientata della Crocetta non potrà essere individuata come ambito in cui realizzare attività esercitative di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, fatte salve esplicite autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. È vietato svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso dell'Ente gestore. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre.
4. È vietato svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore o in contrasto con le norme del Piano naturalistico.

#### **Ambienti delle acque ferme**

#### ART. 29. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna nei corsi d'acqua, nelle risorgive e nei canali o in stagni adiacenti.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie. Non sono ammessi in ogni caso ripopolamenti con ceppi ittici non autoctoni.

### **Ambienti forestali**

#### **ART. 30. (INTERVENTI SELVICOLTURALI)**

1. Per limitazioni e modalità esecutive degli interventi selvicolturali si rinvia alle norme del Piano Forestale Aziendale.

#### **ART. 31. (TRANSITO DI VEICOLI)**

1. Non è consentito transitare con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale. Sono fatti salvi i diritti di passaggio acquisiti per i mezzi e i macchinari agricoli.
2. È vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante.

#### **ART. 32. (PASCOLO IN BOSCO)**

1. È vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate dal Piano Forestale Aziendale e circoscritte, ai fini di assicurare la salvaguardia delle aree in rinnovazione. Il pascolo in bosco può essere permesso dall'Ente gestore ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni di specifici provvedimenti approvati dall'Ente gestore.

### **Ambienti aperti**

#### **ART. 33. (IMBOSCHIMENTO E RIMBOSCHIMENTO)**

1. Sono vietate le attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse conservazionistico sono ammessi secondo le modalità previste dall'Ente gestore.

### **Ambienti agricoli**

#### **ART. 34. (TECNICHE DI CONDUZIONE)**

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, ai sensi dell'articolo 16 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) del Piano di Tutela delle Acque- revisione dicembre 2018, all'interno della Riserva sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ferme restando le decorrenze ivi previste.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le utilizzazioni agronomiche degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari all'interno della Riserva è fatto obbligo di attenersi al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) del



Piano di Tutela delle Acque – revisione della Regione Piemonte, aggiornato a dicembre 2018.

3. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, all'interno della Riserva è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.

#### ART. 35. (CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE)

1. Ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale, nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti. È fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale e di quelli eventualmente necessari per gli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. Per il controllo della vegetazione infestante dei pioppeti sono ammessi esclusivamente lo sfalcio o la trinciatura.

#### ART. 36. (MIGLIORAMENTI FONDIARI)

1. È vietato effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm. Sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dall'Ente gestore.

#### ART. 37. (ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI)

1. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali degli ambiti culturali quali filari, siepi arboree e arbustive e alberi isolati di grandi dimensioni appartenenti a specie autoctone, fatti salvi motivi di pubblica sicurezza e in accordo con l'Ente gestore.

### **Norme Finali**

#### ART. 38. (SALVAGUARDIA)

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

#### ART. 39. (SANZIONI)

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## PARTE 3

### Riserva naturale orientata Tetto Bruciato

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata Tetto Bruciato come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata Tetto Bruciato, riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque correnti</b>		
C3.71	Greto pietroso o roccioso di fiumi periodicamente in secca	x
H5.36	Depositi sassosi, con vegetazione assente o rada	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.31	Foreste ripariali mediterranee a <i>Populus alba</i> e <i>Populus nigra</i> dominanti	x
G1.73	Boschi di <i>Quercus pubescens</i> e comunità affini del Bacino mediterraneo orientale	x
G1.C3	Piantagioni di <i>Robinia sp.</i>	
<b>Ambienti aperti</b>		
E1.11	Comunità euro-sibiriche dei depositi detritici	x
<b>Ambienti urbanizzati e artificializzati, compresi giardini</b>		
J4.2	Reti stradali pavimentate	

##### ART. 2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata Tetto Bruciato;

- b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata Tetto Bruciato nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
- c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- d) la mitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Pascolo	Transito, pascolamento e stabulazione nelle aree sensibili afferenti all'habitat E1.11
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di fauna e flora (es. <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Senecio inaequidens</i> ecc.)
Inquinamento	Inquinamento da metalli pesanti originato da traffico veicolare su viadotto

### ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
  - Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
  - Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
  - Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
  - Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000
  - Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000

- Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

#### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in “Indirizzi”, “Direttive” e “Prescrizioni”.

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell’ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell’Ente gestore si esprime attraverso azioni di “Incentivazione”, di “Promozione” e di “Orientamento”.

L’incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l'uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all’articolo 12 (Pagamento di servizi ecosistemici).

La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall’Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elaborazione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività.

L’orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l’individuazione delle “Prescrizioni” si è fatto riferimento alle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve ed adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.
2. Alle stesse “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” si è fatto riferimento per l’individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia

delle componenti ambientali, che dovranno essere assunti in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Il Piano intende promuovere una gestione delle risorse ittiche intesa in senso naturalistico, adattando il prelievo alla naturale produttività dell'ambiente acquatico. Pertanto, al fine di tutelare l'ittiofauna autoctona, con particolare riferimento alla trota marmorata, al temolo e alle specie per le quali si registrano contrazioni delle popolazioni rispetto al relativo potenziale, il Piano intende:
  - a) porre attenzione ai deflussi minimi vitali mediante attività di controllo dei prelievi idrici e delle relative modulazioni al fine di garantire le condizioni idonee per la sopravvivenza di specie esigenti sotto il profilo idroqualitativo;
  - b) promuovere una riduzione dei ripopolamenti ai fini alieutici, con particolare riferimento ai ripopolamenti di fauna alloctona ed in primis di *Salmo trutta* (trota fario);
  - c) promuovere azioni coordinate con gli Enti pubblici competenti ed i gestori delle riserve di pesca sportiva al fine di affrontare sinergicamente gli aspetti di connessione ecologica.

### **Ambienti delle acque correnti**

### ART. 9. (OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI QUALITÀ FUNZIONALE)

1. In coerenza con l'art. 35 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, il Piano naturalistico promuove studi ed analisi al fine di contribuire alla definizione della naturalità e dei pregi naturalistici del torrente Gesso e alla individuazione delle esigenze di modula-

zione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali.

2. Al fine di garantire la riduzione dei nutrienti e degli inquinanti immessi nelle acque superficiali tramite la pratica delle attività agricole, gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi da insediamenti produttivi, il Piano naturalistico promuove ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato ecologico previsti per i corpi idrici superficiali all'articolo 13 (Obiettivi di qualità ambientale), comma 2, lettera a) del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018.

### **Indirizzi per la gestione**

#### **ART. 10. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)**

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### **ART. 11. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)**

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus caroliniensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*) e gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### **ART. 12. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)**

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata Tetto Bruciato e la fornitura di servizi ecosistemici.
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Pae-

saggistico Regionale, la procedura del “Pagamento di servizi ecosistemici” potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.



## SEZIONE III – DIRETTIVE

### ART. 13. (DIRETTIVE PER IL PIANO REGOLATORE COMUNALE)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 14. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le previsioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie e perifluviali, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del Torrente Gesso, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.

In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.

È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.

3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) Il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito, In caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un

raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;

- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili.

Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.

5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

#### ART. 15. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.

## SEZIONE IV - PRESCRIZIONI

### Disposizioni generali

#### ART. 16. (NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata Tetto Bruciato si applicano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i

#### ART. 17. (DRENAGGI E MODIFICHE DEL LIVELLO IDRICO)

1. È vietato effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati gli habitat di interesse conservazionistico di cui all'Art. 1 delle presenti NTA.

#### ART. 18. (SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 1° marzo al 31 luglio, deve essere sospeso qualsiasi intervento selvicolturale o intervento che comunque comporti il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva, incluso il concentramento e l'esbosco. L'Ente gestore, nel caso di constatata presenza siti di nidificazione di ardeidi o rapaci notturni, può anticipare il periodo di divieto al 1° febbraio.

#### ART. 19. (APPOSTAMENTI FOTOGRAFIA NATURALISTICA)

1. È vietato effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione o riproduzione di specie di interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore.

#### ART. 20. (INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO)

1. Le aree parcheggio e le aree attrezzate devono essere individuate all'esterno della Riserva.
2. È vietato realizzare campeggi all'interno della Riserva.
3. Il passaggio di reti tecnologiche aeree deve essere per quanto possibile evitato; ove non sia possibile l'interramento, per ragioni legate alla presenza di habitat di interesse conservazionistico, le linee aeree devono essere dotate di sistemi di prevenzione del rischio di collisione ed elettrocuzione.
4. La realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione deve seguire le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
5. È vietato realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.

6. È vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 Kilowatt.
7. In caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra o impiego di inerti provenienti da fuori sito devono essere attivate tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche previste dalla "Linee guida" di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

#### ART. 21. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ED ESERCITATIVE)

1. In coerenza con le finalità del Piano e per ragioni che dovranno essere rese adeguatamente esplicite l'Ente gestore ha facoltà di regolamentare le modalità di accesso alla Riserva o a porzioni della stessa.
2. La Riserva naturale orientata Tetto Bruciato non potrà essere individuata come ambito in cui realizzare attività esercitative di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, fatte salve esplicite autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. È vietato svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso dell'Ente gestore. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre.
4. È vietato svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore o in contrasto con le norme del Piano naturalistico.

#### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 22. (CAPTAZIONI)

1. È vietato realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche o sottendere tratti dei corsi d'acqua compresi nella Riserva a nuove captazioni. Non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### ART. 23. (OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA)

1. È vietato limitare la naturale divagazione del fiume con nuove opere di regimazione, di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatti salvi i casi di dimostrata urgenza e indifferibilità connessi a esigenze di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, la progettazione di nuove opere e di interventi dovrà assicurare la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali della regione fluviale e prevedere l'adozione di tipologie di opere il più possibile compatibili con le caratteristiche naturali dell'alveo e delle sponde (interventi di ingegneria naturalistica) e la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, ecc.).

2. È vietato effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua.
3. È vietato cementificare e artificializzare sponde e fondo dell'alveo di risorgive, canali e fossati, anche ad uso irriguo.
4. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi è vietata la costruzione di opere e l'esecuzione di attività che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde, ai sensi dell'articolo 32 (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 24. (CONTROLLO INTORPIDAMENTO ACQUE)

1. Sono vietate movimentazioni di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondo dell'alveo.

#### ART. 25. (VEGETAZIONE RIPARIA)

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018, è vietata l'eliminazione della vegetazione riparia per una fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda del torrente Gesso.
2. Ove, al momento dell'entrata in vigore del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione ripariale di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è fatto obbligo di mantenere l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. È vietato l'uso di erbicidi per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, risorgive, canali e fossati, fatto salvo quanto indicato all'articolo 10 per il contenimento delle specie esotiche invasive.
4. È vietata l'eliminazione di filari, siepi arbustive e/o arboree e di vegetazione forestale limitrofi a risorgive, fossi e canali irrigui, salvo che per interventi ammessi dall'Ente gestore.

#### ART. 26. (UCCELLI DI GRETO)

1. È vietato accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dall'Ente gestore.

#### ART. 27. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE)

1. È vietato transitare sui greti con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e specifico assenso disposto dall'Ente gestore.

#### ART. 28. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna nei corsi d'acqua, nelle risorgive e nei canali o in stagni adiacenti.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie. Non sono ammessi in ogni caso ripopolamenti con ceppi ittici non autoctoni.

### **Ambienti forestali**

#### ART. 29. (INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Per limitazioni e modalità esecutive degli interventi selvicolturali si rinvia alle norme del Piano Forestale Aziendale.

#### ART. 30. (TRANSITO DI VEICOLI)

1. Non è consentito transitare con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale.
2. È vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante.

#### ART. 31. (PASCOLO IN BOSCO)

1. È vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate dal Piano Forestale Aziendale e circoscritte, ai fini di assicurare la salvaguardia delle aree in rinnovazione. Il pascolo in bosco può essere permesso dall'Ente gestore ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni di specifici provvedimenti approvati dall'Ente gestore.

### **Ambienti aperti**

#### ART. 32. (IMBOSCHIMENTO E RIMBOSCHIMENTO)

1. Sono vietate le attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse conservazionistico sono ammessi secondo le modalità previste dall'Ente gestore.

#### ART. 33. (PASCOLO)

1. Sono vietati il transito, il pascolo e la stabulazione del bestiame domestico negli habitat di interesse conservazionistico afferenti alla categoria EUNIS E1.11.
2. È facoltà dell'Ente gestore individuare e delimitare, anche nell'ambito degli habitat di interesse conservazionistico afferenti alla categoria EUNIS E1.11, specifiche aree per le quali

l'esercizio del pascolo possa essere autorizzato in quanto ritenuto utile al fine di impedire l'instaurarsi di cenosi arboreo-arbustive pioniere.

### **Norme Finali**

#### **ART. 34. (SALVAGUARDIA)**

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

#### **ART. 35. (SANZIONI)**

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## PARTE 4

### Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura, riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque correnti</b>		
C2.1	Sorgenti, fontanili	x
C2.22	Tratto inferiore dei torrenti (regione ipo-ritrale)	x
C3.71	Greto pietroso o roccioso di fiumi periodicamente in secca	x
F9.11	Cespuglieti di <i>Salix sp.</i> fluviali montani	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.11	Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i>	x
G1.C3	Piantagioni di <i>Robinia sp.</i>	
<b>Ambienti agricoli</b>		
I1.1	Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)	
<b>Ambienti in evoluzione</b>		
I1.5	Coltivazioni abbandonate e terreni smossi	



## ART.2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura;
  - b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
  - c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - d) la mitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Uso di agrofarmaci e fertilizzanti di sintesi	Inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque
	Fenomeni di eutrofizzazione
Presenza di scarichi nei corpi idrici superficiali	Aumento del carico organico dovuto a scarico proveniente dal depuratore di Cuneo
Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo	Regimazione e artificializzazione dei corsi d'acqua
	Secche ricorrenti sul T. Gesso
Altre modificazioni ecosistemiche	Interruzione di continuità ecologica per sbarramento sul T. Gesso e mancata possibilità di risalita da parte dell'ittiofauna
Processi naturali abiotici lenti	Interrimento delle risorgive
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di fauna e flora (es. <i>Buddleja davidii</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Solidago gigantea</i> ecc.)

## ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
  - Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000

- Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
- Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000
- Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

#### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in “Indirizzi”, “Direttive” e “Prescrizioni”.

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell’ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell’Ente gestore si esprime attraverso azioni di “Incentivazione”, di “Promozione” e di “Orientamento”.

L’incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l’uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all’articolo 16 (Pagamento di servizi ecosistemici).

La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall’Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elabora-

zione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività.

L'orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l'individuazione delle "Prescrizioni" si è fatto riferimento alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve ed adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.
2. Alle stesse "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" si è fatto riferimento per l'individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia delle componenti ambientali, che dovranno essere assunti in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Fatte salve le necessità determinate dal contenimento delle specie vegetali esotiche invasive, da realizzarsi secondo le modalità di cui all'articolo 14, al fine di favorire la permanenza di fonti alimentari e siti di rifugio per la fauna minore, il Piano naturalistico orienta i conduttori agricoli, attraverso adeguati strumenti di informazione e sensibilizzazione:
  - a) a garantire il mantenimento della vegetazione erbacea lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo invernale;
  - b) ad eseguire sfalci, trinciature e lavorazioni per il contenimento della vegetazione spontanea nei seminativi a riposo nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre.
2. Il Piano intende inoltre promuovere una gestione delle risorse ittiche intesa in senso naturalistico, adattando il prelievo alla naturale produttività dell'ambiente acquatico. Pertanto, al fine di tutelare l'ittiofauna autoctona, con particolare riferimento alla trota marmorata, al temolo e alle specie per le quali si registrano contrazioni delle popolazioni rispetto al relativo potenziale, il Piano intende:
  - a) porre attenzione ai deflussi minimi vitali mediante attività di controllo dei prelievi idrici e delle relative modulazioni al fine di garantire le condizioni idonee per la sopravvivenza di specie esigenti sotto il profilo idroqualitativo;
  - b) promuovere una riduzione dei ripopolamenti ai fini alieutici, con particolare riferimento ai ripopolamenti di fauna alloctona ed in primis di *Salmo trutta* (trota fario);

- c) promuovere azioni coordinate con gli Enti pubblici competenti ed i gestori delle riserve di pesca sportiva al fine di affrontare sinergicamente gli aspetti di connessione ecologica.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 9. (OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI QUALITÀ FUNZIONALE)

1. In coerenza con l'art. 35 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, il Piano naturalistico promuove studi ed analisi al fine di contribuire alla definizione della naturalità e dei pregi naturalistici dei corsi d'acqua Stura di Demonte e Gesso e alla individuazione delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale dei corpi idrici e degli obiettivi ambientali.
2. Al fine di garantire la riduzione dei nutrienti e degli inquinanti immessi nelle acque superficiali tramite la pratica delle attività agricole, gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi da insediamenti produttivi, il Piano naturalistico promuove ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato ecologico previsti per i corpi idrici superficiali all'articolo 13 (Obiettivi di qualità ambientale), comma 2, lettera a) del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018.

#### ART. 10. (HABITAT RISORGIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte a garantire il mantenimento e - qualora necessario - il ripristino naturalistico delle risorgive e delle acque a lento corso colonizzate da vegetazione acquatica con le caratteristiche individuate nell'habitat C2.1 di cui alla Tavola 7.2.

#### ART. 11. (ITTIOFAUNA)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte a ricostituire l'equilibrio della composizione delle comunità ittiche autoctone anche attraverso interventi mirati di realizzazione di scale di risalita o *bypass* e aree artificiali di frega a valle di sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua.

### **Ambienti agricoli**

#### ART. 12. (RETICOLO ECOLOGICO MINORE)

1. Al fine di incrementare la connettività ecologica e favorire la biodiversità, il Piano naturalistico incentiva l'inserimento di elementi naturali e seminaturali del reticolo ecologico minore, quali filari e siepi campestri di essenze autoctone e fasce arboreo-arbustive ripariali.

#### ART. 13. (CONSERVAZIONE MATERIALE GENETICO)

1. Il Piano naturalistico promuove la produzione di materiale genetico di specie vegetali (semi, piantine, talee ecc.) di provenienza locale da utilizzarsi sia per finalità produttive agricole sia per interventi di ripristino ambientale.

#### Indirizzi per la gestione

#### ART. 14. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### ART. 15. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*), gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### ART. 16. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura e la fornitura di servizi ecosistemici, incentivando a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di azioni:
  - a) il ripristino o la ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive;
  - b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi;
  - c) la conversione di seminativi verso prati stabili;

- d) l'utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre di taglio durante le attività di sfalcio e trebbiatura;
  - e) l'adozione di misure per la riduzione dell'apporto di agrofarmaci e di fertilizzanti di sintesi.
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, la procedura del "Pagamento di servizi ecosistemici" potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.

## SEZIONE III – DIRETTIVE

### ART. 17. (DIRETTIVE PER IL PIANO REGOLATORE COMUNALE)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 18. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le disposizioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie e perifluviali, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde dei corsi d'acqua Stura di Demonte e Gesso, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.

In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.

È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.

3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito, In caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un



raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;

- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.
- 5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
- 6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

#### ART. 19. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

- 1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.

## SEZIONE IV - PRESCRIZIONI

### Disposizioni generali

#### ART. 20. (NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura si applicano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i

#### ART. 21. (DRENAGGI E MODIFICHE DEL LIVELLO IDRICO)

1. È vietato effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati gli habitat di interesse conservazionistico di cui all'Art. 1 delle presenti NTA.

#### ART. 22. (SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 1° marzo al 31 luglio, deve essere sospeso qualsiasi intervento selvicolturale o intervento che comunque comporti il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva, incluso il concentramento e l'esbosco. L'Ente gestore, nel caso di constatata presenza siti di nidificazione di ardeidi o rapaci notturni, può anticipare il periodo di divieto al 1° febbraio.

#### ART. 23. (APPOSTAMENTI FOTOGRAFIA NATURALISTICA)

1. È vietato effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione o riproduzione di specie di interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore.

#### ART. 24. (INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO)

1. Le aree parcheggio e le aree attrezzate devono essere individuate all'esterno della Riserva.
2. È vietato realizzare campeggi all'interno della Riserva.
3. Il passaggio di reti tecnologiche aeree deve essere per quanto possibile evitato; ove non sia possibile l'interramento, per ragioni legate alla presenza di habitat di interesse conservazionistico, le linee aeree devono essere dotate di sistemi di prevenzione del rischio di collisione ed elettrocuzione.
4. La realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione deve seguire le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
5. È vietato realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.

6. È vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 Kilowatt.
7. In caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra o impiego di inerti provenienti da fuori sito devono essere attivate tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche previste dalla "Linee guida" di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

#### ART. 25. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ED ESERCITATIVE)

1. In coerenza con le finalità del Piano e per ragioni che dovranno essere rese adeguatamente esplicite l'Ente gestore ha facoltà di regolamentare le modalità di accesso alla Riserva o a porzioni della stessa.
2. La Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura non potrà essere individuata come ambito in cui realizzare attività esercitative di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, fatte salve esplicite autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. È vietato svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso dell'Ente gestore. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre.
4. È vietato svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore o in contrasto con le norme del Piano naturalistico.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 26. (CAPTAZIONI)

1. È vietato realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche o sottendere tratti dei corsi d'acqua compresi nella Riserva a nuove captazioni. Non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### ART. 27. (OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA)

1. È vietato limitare la naturale divagazione del fiume con nuove opere di regimazione, di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatti salvi i casi di dimostrata urgenza e indifferibilità connessi a esigenze di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, la progettazione di nuove opere e di interventi dovrà assicurare la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali della regione fluviale e prevedere l'adozione di tipologie di opere il più possibile compatibili con le caratteristiche naturali dell'alveo e delle sponde (interventi di ingegneria naturalistica) e la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, ecc.).

2. È vietato effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua.
3. È vietato cementificare e artificializzare sponde e fondo dell'alveo di risorgive, canali e fossati, anche ad uso irriguo.
4. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi è vietata la costruzione di opere e l'esecuzione di attività che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde, ai sensi dell'articolo 32 (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 28. (CONTROLLO INTORBIDAMENTO ACQUE)

1. Sono vietati movimentazioni di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondo dell'alveo dei corsi d'acqua, delle risorgive e dei canali.

#### ART. 29. (VEGETAZIONE RIPARIA)

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018, è vietata l'eliminazione della vegetazione riparia per una fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda del fiume Stura e del torrente Gesso.
2. Ove, al momento dell'entrata in vigore del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione ripariale di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è fatto obbligo di mantenere l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. È vietato l'uso di erbicidi per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, risorgive, canali e fossati, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14 per il contenimento delle specie esotiche invasive.
4. È vietata l'eliminazione di filari, siepi arbustive e/o arboree e di vegetazione forestale limitrofi a risorgive, fossi e canali irrigui, salvo che per interventi ammessi dall'Ente gestore.

#### ART. 30. (VEGETAZIONE ACQUATICA)

1. Fatte salve le necessità determinate dalla realizzazione di interventi coerenti col presente Piano, è vietato il dragaggio e l'eliminazione della vegetazione acquatica nelle risorgive, fossi e canali.
2. È vietata l'alterazione del regime idrico naturale di risorgive e sorgenti causando periodi di prosciugamento.

#### ART. 31. (PASCOLO)

1. È fatto divieto di pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, risorgive e zone umide.

#### ART. 32. (UCCELLI DI GRETO)

1. È vietato accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dall'Ente gestore.

#### ART. 33. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE)

1. È vietato transitare sui greti con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e specifico assenso disposto dall'Ente gestore.

#### ART. 34. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna nei corsi d'acqua, nelle risorgive e nei canali o in stagni adiacenti.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie. Non sono ammessi in ogni caso ripopolamenti con ceppi ittici non autoctoni.

### **Ambienti forestali**

#### ART. 35. (INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Per limitazioni e modalità esecutive degli interventi selvicolturali si rinvia alle norme del Piano Forestale Aziendale.

#### ART. 36. (TRANSITO DI VEICOLI)

1. Non è consentito transitare con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale. Sono fatti salvi i diritti di passaggio acquisiti per i mezzi e i macchinari agricoli.
2. È vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante.

#### ART. 37. (PASCOLO IN BOSCO)

1. È vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate dal Piano Forestale Aziendale e circoscritte, ai fini di assicurare la salvaguardia delle aree in rinnovazione. Il pascolo in bosco può essere permesso dall'Ente gestore ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse conservazionistico associati al bosco, o

per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni di specifici provvedimenti approvati dall'Ente gestore.

### **Ambienti agricoli**

#### **ART. 38. (TECNICHE DI CONDUZIONE)**

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, ai sensi dell'articolo 16 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) del Piano di Tutela delle Acque- revisione dicembre 2018, all'interno della Riserva sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ferme restando le decorrenze ivi previste.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le utilizzazioni agronomiche degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari all'interno della Riserva è fatto obbligo di attenersi al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) del Piano di Tutela delle Acque – revisione della Regione Piemonte, aggiornato a dicembre 2018.
3. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, all'interno della Riserva è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.

#### **ART. 39. (CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE)**

1. Ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti. È fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale e di quelli eventualmente necessari per gli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. Per il controllo della vegetazione infestante dei pioppeti sono ammessi esclusivamente lo sfalcio o la trinciatura.

#### **ART. 40. (MIGLIORAMENTI FONDIARI)**

1. È vietato effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm. Sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dall'Ente gestore.

ART. 41. (ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI)

1. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali degli ambiti colturali quali filari, siepi arboree e arbustive e alberi isolati di grandi dimensioni appartenenti a specie autoctone, fatti salvi motivi di pubblica sicurezza e in accordo con l'Ente gestore.

**Norme Finali**

ART. 42. (SALVAGUARDIA)

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

ART. 43. (SANZIONI)

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## PARTE 5

### Riserva naturale orientata S. Anselmo

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata S. Anselmo come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata S. Anselmo, riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque correnti</b>		
C2.1	Sorgenti, fontanili	x
C2.22	Tratto inferiore dei torrenti (regione ipo-ritrale)	x
C3.71	Greto pietroso o roccioso di fiumi periodicamente in secca	x
F9.11	Cespuglieti di <i>Salix sp.</i> fluviali montani	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.11	Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i>	x
G1.21	Boschi fluviali di <i>Fraxinus sp.</i> e <i>Alnus sp.</i> , su suolo periodicamente umido	x
G1.211	Boschi fluviali di <i>Fraxinus excelsior</i> e <i>Alnus glutinosa</i> presso sorgenti e ruscelli	x
G1.A1	Boschi di <i>Quercus sp.</i> , <i>Fraxinus sp.</i> e <i>Carpinus betulus</i> su suoli eutrofici e mesotrofici	x
G1.C4	Piantagioni di altre latifoglie decidue	
<b>Ambienti aperti</b>		
E1.1	Vegetazione pioniera termofila di terreni sabbiosi o detritici esposti	x



Ambienti agricoli		
G1.C1	Piantagioni di <i>Populus sp.</i>	
I1.1	Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)	
Ambienti urbanizzati e artificializzati, compresi giardini		
J4.2	Reti stradali pavimentate	

## ART. 2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata S. Anselmo;
  - b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata S. Anselmo nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
  - c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - d) la mitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Uso di agrofarmaci e fertilizzanti di sintesi	Inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque
	Fenomeni di eutrofizzazione
Pascolo	Transito e abbeverata in prossimità delle risorgive
Processi naturali abiotici lenti	Interrimento delle risorgive
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di fauna e flora (es. <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Phytolacca americana</i> ecc.)

## ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione
  - Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
  - Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
  - Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000

- Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
- Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000
- Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica “La Madonnina”. Scala 1:5.000
- Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

#### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in “Indirizzi”, “Direttive” e “Prescrizioni”.

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell’ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell’Ente gestore si esprime attraverso azioni di “Incentivazione”, di “Promozione” e di “Orientamento”.

L’incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l'uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all’articolo 16 (Pagamento di servizi ecosistemici).

La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall’Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elabora-

zione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività.

L'orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l'individuazione delle "Prescrizioni" si è fatto riferimento alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve ed adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.
2. Alle stesse "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" si è fatto riferimento per l'individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia delle componenti ambientali, che dovranno essere assunti in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Fatte salve le necessità determinate dal contenimento delle specie vegetali esotiche invasive, da realizzarsi secondo le modalità di cui all'articolo 14, al fine di favorire la permanenza di fonti alimentari e siti di rifugio per la fauna minore, il Piano naturalistico orienta i conduttori agricoli, attraverso adeguati strumenti di informazione e sensibilizzazione:
  - a) a garantire il mantenimento della vegetazione erbacea lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi nel periodo invernale;
  - b) ad eseguire sfalci, trinciature e lavorazioni per il contenimento della vegetazione spontanea nei seminativi a riposo nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre.
2. Il Piano intende inoltre promuovere una gestione delle risorse ittiche intesa in senso naturalistico, adattando il prelievo alla naturale produttività dell'ambiente acquatico. Pertanto, al fine di tutelare l'ittiofauna autoctona, con particolare riferimento alla trota marmorata, al temolo e alle specie per le quali si registrano contrazioni delle popolazioni rispetto al relativo potenziale, il Piano intende:
  - a) porre attenzione ai deflussi minimi vitali mediante attività di controllo dei prelievi idrici e delle relative modulazioni al fine di garantire le condizioni idonee per la sopravvivenza di specie esigenti sotto il profilo idroqualitativo;
  - b) promuovere una riduzione dei ripopolamenti ai fini alieutici, con particolare riferimento ai ripopolamenti di fauna alloctona ed in primis di *Salmo trutta* (trota fario);
  - c) promuovere azioni coordinate con gli Enti pubblici competenti ed i gestori delle riserve di pesca sportiva al fine di affrontare sinergicamente gli aspetti di connessione ecologica.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 9. (OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI QUALITÀ FUNZIONALE)

1. In coerenza con l'art. 35 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, il Piano naturalistico promuove studi ed analisi al fine di contribuire alla definizione della naturalità e dei pregi naturalistici del fiume Stura di Demonte e alla individuazione delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali.
2. Al fine di garantire la riduzione dei nutrienti e degli inquinanti immessi nelle acque superficiali tramite la pratica delle attività agricole, gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi da insediamenti produttivi, il Piano naturalistico promuove ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato ecologico previsti per i corpi idrici superficiali all'articolo 13 (Obiettivi di qualità ambientale), comma 2, lettera a) del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018.

#### ART. 10 (HABITAT RISORGIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte a garantire il mantenimento e - qualora necessario - il ripristino naturalistico delle risorgive e delle acque a lento corso colonizzate da vegetazione acquatica con le caratteristiche individuate nell'habitat C2.1 di cui alla Tavola 7.2.

### **Ambienti aperti**

#### ART. 11. (MANTENIMENTO E RECUPERO)

1. Il Piano naturalistico promuove il mantenimento e il recupero di radure, prati stabili e prato pascoli, quali ambienti di interesse conservazionistico, anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali.

### **Ambienti agricoli**

#### ART. 12. (RETICOLO ECOLOGICO MINORE)

1. Al fine di incrementare la connettività ecologica e favorire la biodiversità, il Piano naturalistico incentiva l'inserimento di elementi naturali e seminaturali del reticolo ecologico minore, quali filari e siepi campestri di essenze autoctone e fasce arboreo-arbustive ripariali.

#### ART. 13. (CONSERVAZIONE MATERIALE GENETICO)

1. Il Piano naturalistico promuove la produzione di materiale genetico di specie vegetali (semi, piantine, talee ecc.) di provenienza locale da utilizzarsi sia per finalità produttive agricole sia per interventi di ripristino ambientale.

#### Indirizzi per la gestione

#### ART. 14. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### ART. 15. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus caroliniensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*) e gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### ART. 16. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata S. Anselmo e la fornitura di servizi ecosistemici, incentivando a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di azioni:
  - a) il ripristino o la ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive;
  - b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi;
  - c) la conversione di seminativi verso prati stabili;

- d) l'utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre di taglio durante le attività di sfalcio e trebbiatura;
  - e) l'adozione di misure per la riduzione dell'apporto di agrofarmaci e di fertilizzanti di sintesi.
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, la procedura del "Pagamento di servizi ecosistemici" potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.

## SEZIONE III – DIRETTIVE

### ART. 17. (DIRETTIVE PER IL PIANO REGOLATORE COMUNALE)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 18. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le disposizioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del fiume Stura di Demonte, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.  
In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.  
È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.
3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) Il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito, In caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un



- raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;
- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.
5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
  6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

ART. 19. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.

## SEZIONE IV - PRESCRIZIONI

### Disposizioni generali

#### ART. 20. (NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata S. Anselmo si applicano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i

#### ART. 21. (DRENAGGI E MODIFICHE DEL LIVELLO IDRICO)

1. È vietato effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati gli habitat di interesse conservazionistico di cui all'Art. 1 delle presenti NTA.

#### ART. 22. (SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 1° marzo al 31 luglio, deve essere sospeso qualsiasi intervento selvicolturale o intervento che comunque comporti il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva, incluso il concentramento e l'esbosco. L'Ente gestore, nel caso di constatata presenza siti di nidificazione di ardeidi o rapaci notturni, può anticipare il periodo di divieto al 1° febbraio.

#### ART. 23. (APPOSTAMENTI FOTOGRAFIA NATURALISTICA)

1. È vietato effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione o riproduzione di specie di interesse conservazionistico, senza l'assenso dell'Ente gestore.

#### ART. 24. (INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO)

1. Le aree parcheggio e le aree attrezzate devono essere individuate all'esterno della Riserva.
2. È vietato realizzare campeggi all'interno della Riserva.
3. Il passaggio di reti tecnologiche aeree deve essere per quanto possibile evitato; ove non sia possibile l'interramento, per ragioni legate alla presenza di habitat di interesse conservazionistico, le linee aeree devono essere dotate di sistemi di prevenzione del rischio di collisione ed elettrocuzione.
4. La realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione deve seguire le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
5. È vietato realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.

6. È vietato realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 Kilowatt.
7. In caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra o impiego di inerti provenienti da fuori sito devono essere attivate tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali esotiche previste dalla "Linee guida" di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

#### ART. 25. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE ED ESERCITATIVE)

1. In coerenza con le finalità del Piano e per ragioni che dovranno essere rese adeguatamente esplicite l'Ente gestore ha facoltà di regolamentare le modalità di accesso alla Riserva o a porzioni della stessa.
2. La Riserva naturale orientata S. Anselmo non potrà essere individuata come ambito in cui realizzare attività esercitative di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, fatte salve esplicite autorizzazioni dell'Ente gestore.
3. È vietato svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso dell'Ente gestore. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre.
4. È vietato svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore o in contrasto con le norme del Piano naturalistico.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 26. (CAPTAZIONI)

1. È vietato realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche o sottendere tratti dei corsi d'acqua compresi nella Riserva a nuove captazioni. Non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### ART. 27. (OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA)

1. È vietato limitare la naturale divagazione del fiume con nuove opere di regimazione, di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatti salvi i casi di dimostrata urgenza e indifferibilità connessi a esigenze di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, la progettazione di nuove opere e di interventi dovrà assicurare la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali della regione fluviale e prevedere l'adozione di tipologie di opere il più possibile compatibili con le caratteristiche naturali dell'alveo e delle sponde (interventi di ingegneria naturalistica) e la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, ecc.).

2. È vietato effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua.
3. È vietato cementificare e artificializzare sponde e fondo dell'alveo di risorgive, canali e fossati, anche ad uso irriguo.
4. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi è vietata la costruzione di opere e l'esecuzione di attività che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde, ai sensi dell'articolo 32 (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee) del Piano di Tutela delle Acque, revisione dicembre 2018.

#### ART. 28. (CONTROLLO INTORBIDAMENTO ACQUE)

1. Sono vietati movimentazioni di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondo dell'alveo dei corsi d'acqua, delle risorgive e dei canali.

#### ART. 29. (VEGETAZIONE RIPARIA)

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018, è vietata l'eliminazione della vegetazione riparia per una fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda del fiume Stura.
2. Ove, al momento dell'entrata in vigore del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione ripariale di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è fatto obbligo di mantenere l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. È vietato l'uso di erbicidi per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, risorgive, canali e fossati, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14 per il contenimento delle specie esotiche invasive.
4. È vietata l'eliminazione di filari, siepi arbustive e/o arboree e di vegetazione forestale limitrofi a risorgive, fossi e canali irrigui, salvo che per interventi ammessi dall'Ente gestore.

#### ART. 30. (VEGETAZIONE ACQUATICA)

1. Fatte salve le necessità determinate dalla realizzazione di interventi coerenti col presente Piano, è vietato il dragaggio e l'eliminazione della vegetazione acquatica nelle risorgive, fossi e canali.
2. È vietata l'alterazione del regime idrico naturale di risorgive e sorgenti causando periodi di prosciugamento.

#### ART. 31. (PASCOLO)

1. È fatto divieto di pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, risorgive e zone umide.
2. Al fine di salvaguardare l'habitat e le specie vegetali indispensabili alla sopravvivenza del lepidottero *Maculinea arion* in tutta l'area della Riserva il pascolo è vietato da metà giugno a metà luglio.
3. Dalla terza settimana di luglio alla prima di maggio il pascolo può essere praticato solo se consentito dall'Ente Gestore che dovrà determinare le modalità e i carichi atti a garantire la conservazione dell'habitat e delle condizioni ecologiche coerenti con la necessità di tutela della specie *Maculinea arion*.
4. Per garantire l'attuazione di pratiche di pascolo utili alla tutela della specie *Maculinea arion* potranno essere anche attivate procedure di Pagamento dei Servizi Ecosistemici

#### ART. 32. (UCCELLI DI GRETO)

1. È vietato accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dall'Ente gestore.

#### ART. 33. (ATTIVITÀ DI FRUIZIONE)

1. È vietato transitare sui greti con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e specifico assenso disposto dall'Ente gestore.

#### ART. 34. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna nei corsi d'acqua, nelle risorgive e nei canali o in stagni adiacenti.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie. Non sono ammessi in ogni caso ripopolamenti con ceppi ittici non autoctoni.

### **Ambienti forestali**

#### ART. 35. (INTERVENTI SELVICOLTURALI)

1. Per limitazioni e modalità esecutive degli interventi selvicolturali si rinvia alle norme del Piano Forestale Aziendale.

#### ART. 36. (TRANSITO DI VEICOLI)

1. Non è consentito transitare con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale.
2. È vietato transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante.

#### ART. 37. (PASCOLO IN BOSCO)

1. È vietato il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate dal Piano Forestale Aziendale e circoscritte, ai fini di assicurare la salvaguardia delle aree in rinnovazione. Il pascolo in bosco può essere permesso dall'Ente gestore ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni di specifici provvedimenti approvati dall'Ente gestore.

#### **Ambienti aperti**

##### ART. 38. (IMBOSCHIMENTO E RIMBOSCHIMENTO)

1. Sono vietate le attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse conservazionistico sono ammessi secondo le modalità previste dall'Ente gestore.

#### **Ambienti agricoli**

##### ART. 39. (TECNICHE DI CONDUZIONE)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, ai sensi dell'articolo 16 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) del Piano di Tutela delle Acque- revisione dicembre 2018, all'interno della Riserva sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ferme restando le decorrenze ivi previste.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le utilizzazioni agronomiche degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari all'interno della Riserva è fatto obbligo di attenersi al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche) del Piano di Tutela delle Acque – revisione della Regione Piemonte, aggiornato a dicembre 2018.
3. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, all'interno della Riserva è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.

##### ART. 40. (CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE)

1. Ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti. È fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali del Pro-

gramma di Sviluppo Rurale e di quelli eventualmente necessari per gli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.

2. Per il controllo della vegetazione infestante dei pioppeti sono ammessi esclusivamente lo sfalcio o la trinciatura.

#### ART. 41. (MIGLIORAMENTI FONDIARI)

1. È vietato effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm. Sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dall'Ente gestore.

#### ART. 42. (ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI)

1. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali degli ambiti colturali quali filari, siepi arboree e arbustive e alberi isolati di grandi dimensioni appartenenti a specie autoctone, fatti salvi motivi di pubblica sicurezza e in accordo con l'Ente gestore.

### **Norme Finali**

#### ART. 43. (SALVAGUARDIA)

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

#### ART. 44. (SANZIONI)

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

## PARTE 6

### Riserva naturale orientata dell'Oasi Naturalistica "La Madonnina"

#### SEZIONE I – NORME GENERALI

##### ART. 1. (EFFICACIA E CAMPO D'APPLICAZIONE)

1. Il presente Piano naturalistico formato ai sensi dell'Art. 27 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale.
2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio della Riserva naturale orientata dell'Oasi naturalistica "La Madonnina" come individuata nell'Allegato Cartografico A della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 in scala 1:25.000 e denominata "Riserva naturale e Area Contigua Gesso Stura".
3. Il presente Piano naturalistico, nell'ambito della Riserva naturale orientata dell'Oasi Naturalistica "La Madonnina", riconosce i seguenti ambienti e i seguenti habitat come codificati ai sensi di EUNIS Habitat Classification 2012 e riportati nelle Tavole 7.1 e 7.2:

Categoria EUNIS	Denominazione EUNIS	Ambienti di interesse conservazionistico
<b>Ambienti delle acque ferme</b>		
C1.33	Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici eutrofici	x
C3.2	Comunità di elofite di grandi dimensioni e canneti marginali	x
C3.21	Comunità di <i>Phragmites australis</i> (canneto)	x
<b>Ambienti delle acque correnti</b>		
F9.11	Cespuglieti di <i>Salix sp.</i> fluviali montani	x
<b>Ambienti forestali</b>		
G1.11	Boscaglie ripariali azonali di <i>Salix sp.</i>	x
<b>Ambienti aperti</b>		
E2.13	Pascoli abbandonati	x
E2.2*	assimilabile a E2.2 Prati da sfalcio a bassa e media altitudine	x
E3.44	Comunità erbacee di aree inondate	x
<b>Ambienti urbanizzati e artificializzati, compresi giardini</b>		
I2.23	Parchi di piccole dimensioni ed altre aree verdi cittadine artificiali	



## ART. 2. (OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE)

1. Il presente Piano naturalistico individua i seguenti obiettivi generali:
  - a) la tutela e la riqualificazione delle diverse componenti ambientali caratterizzanti la Riserva naturale orientata dell'Oasi Naturalistica "La Madonnina";
  - b) il consolidamento della funzione di *core area* e di connessione della Riserva naturale orientata dell'Oasi Naturalistica "La Madonnina" nell'ambito dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua Gesso e Stura di Demonte;
  - c) il mantenimento in condizioni di naturalità dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
  - d) la mitigazione delle seguenti pressioni antropiche, individuate come operanti nell'area.

Tipologia di pressioni	Pressioni
Variazione dei livelli idrici degli ambienti lentic	Abbassamento della falda
Uso di agrofarmaci e fertilizzanti di sintesi	Inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque
	Fenomeni di eutrofizzazione
	Effetti diretti di intossicazione e avvelenamento dell'avifauna e ittiofauna
Attività venatoria	Disturbo dell'avifauna presente, in particolare quella svernante, dovuto all'attività venatoria nelle aree limitrofe (Azienda Faunistico Venatoria "Sant'Albano")
	Potenziali fenomeni di saturnismo
Processi naturali abiotici lenti	Interrimento degli ambienti di acque lentiche
Specie esotiche invasive	Invasione di specie esotiche di flora (es. <i>Phytolacca americana</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Solidago gigantea</i> ecc.)
	Invasione di specie esotiche di fauna (es. <i>Myocastor coypus</i> , determina deterioramento delle condizioni ambientali, in particolare la riduzione delle aree a canneto o tifeto con conseguente potenziale riduzione dell'avifauna nidificante)

## ART. 3. (ELABORATI DEL PIANO)

1. I contenuti del presente Piano naturalistico sono espressi nei seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Norme Tecniche di Attuazione

- Tavola 1 Corografia. Scala 1:50.000
- Tavola 2.1 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
- Tavola 2.2 Carta dei vincoli. Scala 1:25.000
- Tavola 3.1 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
- Tavola 3.2 Carta dell'uso del suolo. Scala 1:25.000
- Tavola 4 Carta geologico-geomorfologica. Scala 1:25.000
- Tavola 5 Carta idrogeologica. Scala 1:25.000
- Tavola 6.1 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 6.2 Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
- Tavola 7.1 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 7.2 Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
- Tavola 8 Carta dei servizi ecosistemici. Scala 1:35.000
- Tavola 9.1 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta. Scala 1:5.000
- Tavola 9.2 Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi Naturalistica "La Madonnina". Scala 1:5.000
- Tavola 10 Carta dei punti di interesse e fruizione. Scala 1:50.000

#### ART. 4. (DEFINIZIONI)

1. Le disposizioni normative che seguono sono articolate in "Indirizzi", "Direttive" e "Prescrizioni".

Per indirizzi si intendono le previsioni di riferimento per il governo del territorio delle Riserve.

Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, previa puntuale verifica in sede di redazione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti, sono pertanto vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.

2. Nell'ambito degli indirizzi del presente Piano naturalistico il ruolo dell'Ente gestore si esplica attraverso azioni di "Incentivazione", di "Promozione" e di "Orientamento".

L'incentivazione prevede la possibilità di ricorso alla concessione di contributi economici diretti o indiretti ad esempio attraverso l'uso appositamente indirizzato di strumenti economici, finanziari ed organizzativi previsti da provvedimenti di settore o attraverso la procedura prevista all'articolo 16 (Pagamento di servizi ecosistemici).

La promozione si concretizza attraverso operazioni sistematiche di coordinamento attivate dall'Ente gestore finalizzate, a titolo di esempio, alla elaborazione di studi volti ad approfondire le conoscenze delle componenti ambientali di interesse naturalistico, alla elaborazione di progetti di rinaturalizzazione, alla elaborazione ed adozione di codici di autoregolamentazione delle attività.

L'orientamento si attua attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione.

#### ART. 5. (RIFERIMENTI NORMATIVI)

1. Dove non diversamente specificato, per l'individuazione delle "Prescrizioni" si è fatto riferimento alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) in quanto considerate coerenti con gli Obiettivi di tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali caratterizzanti le Riserve ed adeguate sotto il profilo tecnico-operativo.
2. Alle stesse "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" si è fatto riferimento per l'individuazione di alcune soluzioni tecniche, volte alla salvaguardia delle componenti ambientali, che dovranno essere assunti in fase di redazione del Piano Forestale Aziendale.

## SEZIONE II – INDIRIZZI

### ART. 6. (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1. Il Piano naturalistico incentiva l'adozione, da parte di tutti i beneficiari dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio della Riserva, di buone pratiche volte sia alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia all'adattamento agli impatti esercitati dai cambiamenti climatici.
2. Il Piano naturalistico promuove, per le finalità di cui al comma 1, le azioni indicate rispettivamente all'articolo 36 (Riequilibrio del bilancio idrico), comma 1 e all'articolo 38 (Misure per il risparmio idrico), comma 1 del Piano di Tutela delle Acque - revisione 2018, volte a consentire un consumo idrico sostenibile e a ridurre i consumi idrici.

### ART. 7. (SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO)

1. Il Piano naturalistico promuove le azioni volte ad approfondire la conoscenza dello *status* delle popolazioni e la localizzazione degli eventuali siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area.

### ART. 8. (MISURE PER LA FAUNA)

1. Il Piano intende promuovere una gestione delle risorse ittiche intesa in senso naturalistico, adattando il prelievo alla naturale produttività dell'ambiente acquatico. Pertanto, al fine di tutelare l'ittiofauna autoctona, il Piano intende, sia per gli ambienti delle acque ferme, sia per il sistema di acque a scorrimento superficiale che alimenta gli stagni:
  - a) porre attenzione ai deflussi minimi vitali mediante attività di controllo dei prelievi idrici e delle relative modulazioni al fine di garantire le condizioni idonee per la sopravvivenza di specie esigenti sotto il profilo idroqualitativo;
  - b) promuovere una riduzione dei ripopolamenti ai fini alieutici, con particolare riferimento ai ripopolamenti di fauna alloctona ed in primis di *Salmo trutta* (trota fario);
  - c) promuovere azioni coordinate con gli Enti pubblici competenti ed i gestori delle riserve di pesca sportiva al fine di affrontare sinergicamente gli aspetti di connessione ecologica.

### Ambienti delle acque ferme

#### ART. 9. (VEGETAZIONE)

1. Il Piano naturalistico promuove interventi volti al mantenimento o al ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa caratterizzante le zone umide.
2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, dovranno essere in particolare finalizzati al mantenimento e al

ringiovanimento di specchi d'acqua liberi nonché alla diversificazione strutturale delle formazioni vegetali.

3. Qualora si rendessero necessari tagli della vegetazione dovranno essere privilegiati tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso generalizzato.

#### ART. 10. (ITTIOFAUNA E IDROFAUNA)

1. Il Piano naturalistico promuove interventi volti a favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone nonché gli interventi volti a ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

#### ART. 11. (MANUTENZIONE E GESTIONE)

1. Il Piano naturalistico promuove gli interventi volti:
  - a) al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide;
  - b) alla creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione;
  - c) al mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.

### **Ambienti delle acque correnti**

#### ART. 12. (OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI QUALITÀ FUNZIONALE)

1. Al fine di garantire la riduzione dei nutrienti e degli inquinanti immessi nelle acque superficiali tramite la pratica delle attività agricole, gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi da insediamenti produttivi, il Piano naturalistico promuove ogni azione volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato ecologico previsti per i corpi idrici superficiali all'articolo 13 (Obiettivi di qualità ambientale), comma 2, lettera a) del Piano di Tutela delle Acque – revisione 2018.

### **Ambienti aperti**

#### ART. 13. (MANTENIMENTO E RECUPERO)

1. Il Piano naturalistico promuove il mantenimento e il recupero di radure, prati stabili e prato-pascoli, quali ambienti di interesse conservazionistico, anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali.

### Indirizzi per la gestione

#### ART. 14. (SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche a carattere invasivo di cui all'elenco, progressivamente aggiornato, previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con la finalità di impedirne la diffusione. Per le misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento si dovrà fare riferimento alle Schede di Approfondimento predisposte dal Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012.
2. L'uso di biocidi volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente gestore, evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo, adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione.

#### ART. 15. (SPECIE ANIMALI ESOTICHE INVASIVE)

1. Il Piano naturalistico promuove azioni di puntuale controllo demografico delle specie animali esotiche invasive con particolare riferimento alla nutria (*Myocastor coypus*) in coerenza con quanto previsto dai vigenti Piani predisposti dalla Provincia di Cuneo. Promuove inoltre attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di ingresso e insediamento di popolazioni di specie esotiche invasive e ritenute di particolare aggressività, tra le quali, a titolo esemplificativo: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), rane verdi balcaniche (*Rana kurtmuelleri*, *Rana ridibunda*) e gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*).

#### ART. 16. (PAGAMENTO DI SERVIZI ECOSISTEMICI)

1. Il Piano naturalistico individua nella procedura denominata "Pagamento di servizi ecosistemici" lo strumento privilegiato per incrementare la qualità ambientale complessiva della Riserva naturale orientata dell'Oasi naturalistica "La Madonnina" e la fornitura di servizi ecosistemici, incentivando a titolo esemplificativo azioni quali il ripristino o la ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive;
2. Al fine di favorire le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, in coerenza con l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, la procedura del "Pagamento di servizi ecosistemici" potrà essere attivata anche al di fuori del perimetro della Riserva.

## SEZIONE III – DIRETTIVE

### ART. 17. (DIRETTIVE PER IL PIANO REGOLATORE COMUNALE)

1. A tutela della valenza naturalistica della Riserva, in fase di redazione dei Piani Regolatori Generali o di loro varianti generali o strutturali, le norme tecniche di attuazione dovranno adeguarsi agli Obiettivi del presente Piano naturalistico e con le finalità istituzionali della Riserva.

### ART. 18. (DIRETTIVE PER I PIANI FORESTALI AZIENDALI)

1. I Piani Forestali Aziendali dovranno recepire le disposizioni elencate ai seguenti commi.
2. Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie e perifluviali, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali, costituiscono un complesso di elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, che deve essere lasciato alla libera evoluzione. Per garantire la continuità ecologica e la conservazione degli habitat dovrà pertanto essere rispettata la fascia di vegetazione in evoluzione naturale lungo le sponde del fiume Stura di Demonte, compresi i rami secondari laterali. Ove possibile, la formazione vegetale deve essere potenziata anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti compatibilmente all'esercizio economico dell'attività produttiva primaria.

In tali ambiti sono consentiti tagli al solo scopo di regimazione idraulica.

È altresì consentito lo sgombero di pioppi ibridi di coltura.

3. Per i tipi forestali non ripariali, ma con l'esclusione dei robinieti, il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale.
4. Per gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse conservazionistico il Piano Forestale Aziendale dovrà prevedere:
  - a) Il mantenimento per l'invecchiamento a tempo indefinito di alberi di interesse per la fauna e di alberi maturi che costituiscono porta seme, in quantità variabile correlata alle caratteristiche dei popolamenti, ma almeno pari al 10% degli individui. Dovranno essere individuati quali alberi di interesse conservazionistico per la fauna prioritariamente quelli morti e deperienti, di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione e che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
  - b) il rilascio di arbusti e cespugli di specie autoctone in quantità variabile correlata alle caratteristiche del sito, In caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) il rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta. In particolare, dovrà essere escluso l'abbattimento entro un

- raggio di 150 metri da siti di nidificazione individuati dall'Ente gestore o ad esso ufficialmente segnalati e dall'Ente gestore stesso ritenuti di interesse naturalistico;
- d) in tutte le forme di governo e trattamento sarà necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie.
  5. In tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.
  6. Nel corso degli interventi forestali, si dovranno effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui alla D.G.R. DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012, fatta eccezione per i robinieti.

ART. 19. (DIRETTIVE PER I PIANI DI CONTROLLO, IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA)

1. Per gli interventi previsti dai Piani di gestione della fauna (ittiofauna, ungulati, avifauna ecc.) che, in via diretta o indiretta, possono condizionare gli ecosistemi della Riserva, i soggetti proponenti dovranno attenersi al parere vincolante dell'Ente Gestore che, se dallo stesso Ente Gestore ritenuto necessario, potrà avvalersi di uno studio ecologico specifico.



## SEZIONE IV – PRESCRIZIONI

### ART. 20. (MISURE SITOSPECIFICHE)

1. Il Piano naturalistico recepisce, in quanto coerenti con gli Obiettivi di cui all'art. 2 delle presenti Norme, le Misure di Conservazione Sitospecifiche di cui al Piano di Gestione del sito ZPS "Zone umide di Fossano e S. Albano Stura (codice IT1160059)" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 32-6662
2. Le citate Misure Sitospecifiche sono integrate con gli articoli che seguono.

### ART. 21. (IMMISSIONI E RIPOPOLAMENTI ITTIOFAUNA)

1. Sono vietate immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna e idrofauna all'interno dei corpi idrici della Riserva salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore fondata su uno specifico studio previsionale di impatto ecologico e la redazione di un piano di monitoraggio.

### **Norme finali**

#### ART. 22. (SALVAGUARDIA)

1. Le prescrizioni sono sottoposte a regime di salvaguardia e pertanto a far data dall'adozione del presente Piano non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni stesse.

#### ART. 23. (SANZIONI)

1. Per le violazioni delle presenti prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.